

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1966

#### Condono di sanzioni disciplinari

ONOREVOLI SENATORI. — È consuetudine che in occasione di provvedimenti di clemenza, quali le amnistie e gli indulti, si proceda anche al condono delle sanzioni disciplinari inflitte, per infrazioni ai doveri del loro particolare stato, ai pubblici dipendenti, militari o civili, ed agli esercenti una pubblica funzione o una attività professionale. Per queste infrazioni, infatti, sussistono e valgono gli stessi motivi umani, giuridici e patriottici che consigliano e suggeriscono la amnistia e l'indulto.

Conseguentemente, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto 23 gennaio 1963, n. 2, il Governo della Repubblica presentò nella passata legislatura

un disegno di legge concernente, appunto, il condono di sanzioni disciplinari (atto Camera n. 4524). Non essendosi, peraltro, completato l'*iter* legislativo del disegno stesso a causa della sopravvenuta fine della legislatura, il Governo lo riproponeva in data 10 agosto 1963 (atto Camera n. 371).

Poco prima di quest'ultima data, e precisamente il 19 luglio 1963, l'onorevole Fortuna ed altri deputati avevano presentato sempre sulla stessa materia, la proposta di legge n. 255.

Il 16 settembre successivo veniva, infine, presentata dall'onorevole Nannuzzi e da altri deputati la proposta di legge n. 432 concernente « annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali ».

Il disegno di legge e le due proposte parlamentari vennero assegnati all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, previo parere delle Commissioni Giustizia e Bilancio.

Mentre era in corso l'esame dei predetti provvedimenti da parte della Camera, veniva emanato, su conforme legge di delegazione, il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332, con il quale venivano concessi nuovi provvedimenti di clemenza in occasione del ventesimo anniversario della istituzione della Repubblica.

Evidenti motivi di equità imponevano, quindi, l'approvazione senza ulteriore indugio di un provvedimento di condono delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti. La Camera dei deputati riprendeva, pertanto, alacramente, l'esame degli anzidetti provvedimenti, ma l'Assemblea respingeva la proposta di legge n. 255 dell'onorevole Fortuna che, sia pure emendata dalla Commissione Affari costituzionali, aveva preso a base per le sue deliberazioni.

Ciò premesso, il Governo della Repubblica, per non rinviare ulteriormente l'esaudimento delle legittime aspettative dei pubblici dipendenti, che viene già procrastinato sin dall'adozione dell'amnistia del 1963, ha predisposto l'unito nuovo disegno di legge che si onora sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Il disegno di legge in esame, ampliando la portata dei precedenti disegni di legge di iniziativa governativa ed accogliendo nel contempo alcuni dei suggerimenti via via espressi durante la appassionata discussione avanti la Camera dei deputati, si ispira ai principi generali sui quali è emerso, di massima, un favorevole orientamento dei vari gruppi politici, mentre non accoglie quelli sui quali si è manifestato aperto dissenso.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli, in ordine a ciascuno dei quali si rileva:

*Art. 1.* — Prevede il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per le infrazioni disciplinari commesse dal 19 dicembre 1947 a tutto il 31 gennaio 1966, accogliendo la richiesta di coprire con il condono le infrazio-

ni ricadenti nell'arco di tempo che va dal precedente condono disciplinare, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 95, per le infrazioni compiute sino al 18 dicembre 1947, alla data entro la quale devono essere stati commessi i reati cui si applica il recente provvedimento di amnistia ed indulto. Con ciò si colma la lacuna relativa al condono non concesso in occasione dell'amnistia del 1963. Il condono si applica a tutti i dipendenti, civili e militari, dello Stato e degli enti pubblici, limitatamente alle sanzioni che non comportano la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, nonchè agli esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale, per le sanzioni non superiori alla sospensione.

L'ultimo comma, accogliendo altra richiesta formulata durante la discussione in Aula, stabilisce che dal fascicolo personale degli interessati deve essere eliminata ogni traccia delle sanzioni condonate.

*Art. 2.* — Per corrispondere alle sollecitazioni pervenute da vari settori del Parlamento, introduce una distinzione a favore del personale civile in attività di servizio il quale ebbe a incorrere nelle sanzioni disciplinari che vengono ora condonate per infrazioni occasionate da motivi sindacali o politici. A tale personale, infatti, viene concesso, in aggiunta ai benefici conseguenti al condono previsto all'articolo 1 per tutti i pubblici dipendenti, il beneficio della corresponsione, con effetto *ex nunc*, degli aumenti periodici di stipendio che gli interessati avrebbero conseguito se non fosse stata loro inflitta la sanzione disciplinare. Qualora nel frattempo fosse intervenuta una promozione viene, a domanda, liquidato *una tantum* agli interessati l'importo corrispondente al beneficio che nel periodo immediatamente precedente alla promozione, e comunque per non oltre un biennio, essi avrebbero conseguito per effetto dello scatto di anzianità, ove la sanzione non fosse stata comminata.

*Art. 3.* — Provvede alla copertura dell'onere finanziario.

*Art. 4.* — Stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dal 19 dicembre 1947 sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte o da infliggere non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse dal 19 dicembre 1947 al 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia sul documento personale degli interessati.

## Art. 2.

Nei casi in cui le sanzioni condonate ai sensi del n. 1 del precedente articolo siano state inflitte per infrazioni disciplinari causate da motivi sindacali o politici, in favore del personale civile in attività di servizio sono annullati, per il periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge, gli effetti che, relativamente agli scatti di anzianità, sono derivati da quelle sanzioni.

Se quegli effetti si sono verificati prima del conseguimento di una promozione, agli appartenenti al predetto personale, che ne fanno domanda entro il 31 ottobre 1966, viene liquidato, *una tantum*, l'importo corrispondente al beneficio che nel periodo immediatamente precedente la promozione, ed in ogni caso per una durata non eccedente un biennio, essi avrebbero conseguito dalla applicazione dello scatto di anzianità ove non fossero state comminate le sanzioni di cui al precedente comma.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1966 in lire 170 milioni, si provvede con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1344, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti al presente provvedimento.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.